



*Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*



**Relazione
del Presidente
Roberto Alesse
per l'anno 2012**

2 Luglio 2013





*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

***Relazione del Presidente Roberto Alesse
per l'anno 2012***

Roma, 2 luglio 2013

“Il sommo bene è l’armonia dell’anima; le virtù saranno dove sarà l’accordo e l’unità: la discordanza è per il vizio”.

(Seneca, De vita beata)

Autorità, Signore e Signori!

A nome di tutta la Commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, sento il dovere di ringraziare sinceramente il Presidente della Camera dei deputati per le parole appena pronunciate, che testimoniano la Sua profonda attenzione verso il “mondo” del lavoro, in un momento particolarmente delicato per la vita del nostro Paese.

Con uguali sentimenti di deferenza, mi rivolgo agli autorevoli rappresentanti del Parlamento e del Governo, al Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ai Presidenti delle altre Autorità indipendenti, al Prefetto di Roma e a tutte le Autorità convenute.

Un particolare saluto va ai miei predecessori, Antonio Martone e Giovanni Pitruzzella, che, con il loro impegno, hanno lasciato un segno importante nella giurisprudenza dell’Autorità di garanzia.

Un ringraziamento, infine, va a voi tutti, gentili ospiti qui presenti.

1 - Il conflitto collettivo e le regole

Uno dei più grandi studiosi dei fenomeni sindacali del secolo scorso, Otto Kahn Freund, scriveva che *“l’anima delle relazioni industriali è il conflitto, nel suo significato più ampio che comporta la tradizionale divergenza di interessi che è propria dell’organizzazione economica e del mercato del*

lavoro”.

In effetti, il conflitto collettivo di lavoro si configura, in generale, come un momento di fisiologica tensione, di cui lo sciopero, soprattutto in periodi di crisi del rapporto tra “capitale” e “lavoro”, costituisce la fase più acuta.

Al riguardo, sin dagli anni ‘80, nel nostro Paese ed in quelli maggiormente industrializzati, si è assistito, a fronte di un progressivo ridimensionamento del conflitto e dello sciopero nel settore della produzione industriale, ad un costante aumento delle astensioni dal lavoro nel settore dei servizi.

Questo fenomeno, che è stato opportunamente definito “terziarizzazione del conflitto”, sprigiona i suoi effetti sui soggetti estranei alle normali relazioni industriali, vale a dire sui cittadini utenti dei servizi pubblici, che necessitano, proprio per questo, di essere tutelati attraverso strumenti legislativi e normativi adeguati alle esigenze dei tempi.

Attualmente, la recessione economica sta fortemente limitando le possibilità di “tenuta” e di crescita dell’occupazione anche nel settore dei servizi, con la conseguenza che la fisionomia del conflitto appare geneticamente mutata a vantaggio di frequenti e preoccupanti forme di scioperi improvvisi, i quali, soprattutto negli ultimi anni, si sono verificati in settori altamente sensibili per gli interessi del nostro Paese.

Basti pensare, a titolo semplificato, che, durante il 2012, nell’ambito del settore del trasporto pubblico locale, su rotaia e

su gomma, ci sono stati **36** episodi di blocchi “selvaggi”, che hanno prodotto **150** giorni di astensione dal lavoro, e già nei primi sei mesi del 2013, si registrano, in questo stesso settore, **155** scioperi effettuati su **211** proclamazioni e **19** astensioni selvagge.

Non meno preoccupante è il dato relativo al settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, dove ci sono state, nel 2012, **62** interruzioni non autorizzate dal servizio, che hanno comportato numerose giornate di mancata prestazione lavorativa.

Dinanzi a queste situazioni, che sfuggono anche al controllo dei sindacati più rappresentativi, l’Autorità di garanzia per gli scioperi può agire soltanto *a posteriori*, chiedendo alle amministrazioni o alle imprese che erogano i servizi di adottare le sanzioni nei confronti delle organizzazioni sindacali o dei dipendenti che hanno posto in essere il blocco totale o parziale del servizio, laddove, ovviamente, per quest’ultimi, non ricorra, a loro favore, la fattispecie dell’eccezione di inadempimento, rappresentata dalla mancata prestazione lavorativa a seguito dell’inottemperanza dell’obbligo retributivo da parte dei datori di lavoro.

In questo scenario, le cause più significative della “recrudescenza” del conflitto sono quelle riconducibili, in primo luogo, ai mancati rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, alle ipotesi di ristrutturazione aziendale con ricadute in termini occupazionali e alle difficoltà, sempre più evidenti, per gli enti territoriali, di adempiere agli impegni finanziari assunti

con i contratti di affidamento dei servizi pubblici.

L'esempio più evidente è rappresentato dal settore del trasporto pubblico locale, in relazione al quale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, scaduto nel 2007, non è stato ancora rinnovato, anche se merita di essere segnalata l'importante intesa raggiunta, lo scorso 26 aprile, tra l'Esecutivo e le parti sociali, intorno ad un accordo, che ha consentito di sbloccare una parte dei fondi, da destinare, ci auguriamo davvero, al miglioramento delle condizioni economico-sociali dei lavoratori.

Anche il caso del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore delle telecomunicazioni, rinnovato all'inizio di quest'anno, ha dato origine, non solo nel 2012, a numerose mobilitazioni sindacali.

Al riguardo, sebbene sia indubbio che il processo di "*spending review*" costituisca un passaggio ineludibile per contribuire a rimuovere il macigno di un debito pubblico strutturalmente troppo elevato, è, tuttavia, auspicabile che, accanto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica, se ne aggiungano, al più presto, altri in grado di stimolare l'economia in direzione di una crescita più sostenuta e socialmente più equilibrata.

Altrimenti, come ha giustamente osservato il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, lo scorso 6 maggio, in occasione di una *lectio magistralis* tenutasi presso l'Università

Luiss Guido Carli di Roma, *“la mancata risposta alle sfide della crisi continuerà a logorare ed a minare lo stesso tessuto sociale, con il rischio che l’assenza di dignitose prospettive di vita possa innescare forme di protesta estreme e distruttive”*.

Da qui, ad esempio, l’esigenza di rilanciare la competitività del sistema-Paese attraverso la valorizzazione della concorrenza che, per quanto attiene al settore strategico dei servizi pubblici essenziali, avrebbe come sicuro effetto quello di aumentare la propensione all’innovazione tecnologica di tutto il sistema produttivo.

Un’offerta più ampia di servizi in un regime di libero mercato, con l’ingresso di nuove realtà imprenditoriali, che danno vita ad una differente organizzazione dei servizi pubblici, può emancipare l’Italia da una certa cultura che tutela gli interessi corporativi e che è potenzialmente foriera di “mala gestione”.

Sarebbe questo un passo importante anche per combattere il drammatico fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, che, come ci ricorda costantemente l’Istat, sfiora il 40% e le cui cause non possono essere considerate “esogene” al conflitto collettivo.

Da questo punto di vista, l’Autorità di garanzia rappresenta uno strumento di monitoraggio costante di una situazione generale che tende progressivamente ad aggravarsi ed i cui esiti rischiano di essere oggettivamente imprevedibili.

L’Autorità sente, quindi, l’esigenza di lanciare un forte appello al Governo, affinché faccia effettivamente ripartire, come peraltro già annunciato, quei tavoli di confronto sulle principali vertenze nazionali.

1.a - Il conflitto collettivo e le società municipalizzate

L’inasprimento del conflitto è dovuto, inoltre, all’esperienza delle cosiddette “società municipalizzate”, il cui modello, nato per garantire una migliore qualità dei servizi a tutela dei cittadini, non ha prodotto i risultati sperati.

I dati rilevano la presenza di migliaia di società ed enti, circa seimila su tutto il territorio nazionale, che, operando spesso al di fuori di qualsiasi logica di mercato e di competitività, hanno generato un indebitamento complessivo di circa **34** miliardi di euro, come ha recentemente attestato la Corte dei conti.

Soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia (ma con una tendenza espansiva verso le Regioni del Nord), i settori dell’igiene ambientale (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e del trasporto pubblico locale possono definirsi emblematici dello stato di sofferenza in cui versa il sistema di erogazione di servizi per il tramite delle società partecipate e controllate e di quelle che operano in *house*.

Al fine di monitorare costantemente il sistema di affidamento dei servizi in questi settori vitali per l’economia, l’Autorità di garanzia per gli scioperi e quella per la vigilanza sui contratti pubblici hanno siglato, il 29 maggio del 2012, un

importante protocollo di intesa per accertare, attraverso l'incrocio sistematico dei dati, le responsabilità di alcune amministrazioni appaltanti e di alcune aziende erogatrici di servizi sulle quali grava il sospetto di inadempimenti contrattuali.

2-La legge 146 del 1990 come presidio di legittimità del conflitto collettivo

In tale contesto, l'Autorità di garanzia è chiamata a rispondere anche alle sfide che discendono dall'ampliamento delle dimensioni del conflitto, che finisce per includere le rivendicazioni sociali legate alle pressioni settoriali di gruppi professionali organizzati.

Ciò vuol dire che il pregiudizio arrecato ai diritti costituzionalmente protetti dei cittadini può derivare anche dalle astensioni collettive di lavoratori autonomi o di liberi imprenditori, più o meno piccoli, che, tuttavia, in caso di temporanea chiusura dell'impresa, hanno l'obbligo di garantire le soglie minime di servizi.

A nostro parere, infatti, le dinamiche del conflitto collettivo necessitano, oggigiorno, di essere interpretate in modo estensivo, essendo davvero riduttiva l'idea di subordinare l'ambito di applicazione della legge 146 del 1990 al rispetto del presupposto giuridico fondato esclusivamente sulla figura tipizzata dello sciopero, nella sua definizione classica di astensione dei lavoratori dipendenti dalle prestazioni di lavoro.

2.a - Il dato generale

Qualche dato di ordine generale (per quelli analitici, si rinvia al volume allegato) può aiutare a comprendere meglio la dimensione complessiva del conflitto collettivo nei servizi pubblici essenziali.

Guardando al numero delle proclamazioni di sciopero nei vari settori, si può rilevare come, nel 2012, la conflittualità si mantenga su livelli abbastanza elevati: **2.330** sono state le proclamazioni di sciopero a fronte delle **2.229** registrate nel 2011, con un *trend* di crescita di circa il 5%. Le azioni di sciopero effettuate sono state, invece, **1375**, con un lieve aumento rispetto alle **1339** del 2011.

In particolare, la conflittualità si mantiene stabile, ma, comunque, sempre sostenuta, nel **settore dell'igiene ambientale, pulizie e multiservizi** (**351** e **243** proclamazioni, rispetto alle **355** e alle **187** del 2011).

Rimane, altresì, alta la concentrazione di scioperi nel settore cruciale dei servizi pubblici, vale a dire in quello dei trasporti. Incrementi si sono avuti nel **trasporto aereo** (**171** proclamazioni, contro le **132** dell'anno precedente) e, in forma lieve, nel **trasporto ferroviario** (**154** contro le **149** del 2011). Molto più marcato è l'aumento della conflittualità che ha, invece, interessato il settore del **trasporto marittimo**, nel quale le proclamazioni di sciopero sono raddoppiate rispetto al 2011 (**66** contro le **33** precedenti).

Nell'anno 2012, nel **trasporto pubblico locale**, si è, invece,

registrata una diminuzione delle proclamazioni di sciopero (**357** rispetto alle **465** del 2011, praticamente il 23% in meno), anche se è bene ribadire che il dato non tiene conto dei diffusi episodi di scioperi spontanei posti in essere nell'anno di riferimento.

2.b - Il ruolo delle parti sociali e dell'autonomia collettiva

Ciò che ora preme rilevare è che, nell'ambito della disciplina introdotta dalla legge 146 del 1990, che rimane l'unica esperienza di regolamentazione legislativa dello sciopero in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40 della Costituzione, un ruolo centrale viene attribuito all'autonomia collettiva.

Con questa scelta, il legislatore ha inteso riconoscere il valore della contrattazione, in una logica di regolamentazione del conflitto, informata prevalentemente sul consenso.

È evidente, dunque, che la riuscita di siffatto modello normativo non può dipendere che dal contributo responsabile dei sindacati e delle aziende. Al loro senso di responsabilità si deve, infatti, non solo l'edificazione di una solida rete di accordi sulle prestazioni indispensabili, in attuazione della legge, ma anche il rispetto delle regole, attraverso l'opera d'influenza che le organizzazioni sindacali esercitano sui loro iscritti.

Proprio al fine di realizzare un costruttivo confronto con tutti i protagonisti delle relazioni industriali nel settore dei servizi (i sindacati dei lavoratori, i datori di lavoro, le amministrazioni, le associazioni degli utenti), abbiamo organizzato, nel marzo del 2012, presso il CNEL, una *Conferenza* delle parti sociali, con il

preciso intento di compiere una valutazione sullo stato di attuazione della legge 146 e sui suoi possibili margini di miglioramento.

In tale circostanza, l'Autorità ha rivolto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un vero e proprio appello, affinché interloquiscano più proficuamente con l'Autorità di garanzia e non guardino ad essa soltanto come ad un organismo pubblico deputato a censurare e a sanzionare i loro comportamenti.

Nella stessa occasione, si è evidenziata la necessità che il modello di regolamentazione concordata del conflitto poggi sulla solidità di un sistema di contrattazione collettiva meno frammentato ed in grado di recepire, al suo interno, clausole sociali rivolte a salvaguardare i livelli occupazionali, in caso di passaggi di attività da un'azienda ad un'altra.

2.c - L'esigenza di regole certe in materia di rappresentatività

Del resto, l'effettiva tenuta delle regole predisposte dalle organizzazioni sindacali più responsabili, in particolare nel settore dei servizi, è messa duramente a repentaglio dalla grave situazione di frammentazione sindacale, coincidente con l'eccessiva molteplicità d'interessi collettivi, organizzati, per lo più, per singole professionalità.

Si tratta di una questione estremamente delicata. Se, da un lato, infatti, l'esercizio del diritto di sciopero va riconosciuto in capo a qualsiasi lavoratore e a qualsiasi organizzazione sindacale,

dall'altro, si avverte sempre di più l'esigenza di evitare che a tale strumento si faccia ricorso in modo spregiudicato, magari a discapito delle organizzazioni sindacali maggiormente capaci di raccogliere il consenso della maggioranza dei lavoratori.

Ne discende, pertanto, la necessità di una più efficace verifica del criterio della rappresentatività sindacale, che, com'è noto, rimane uno dei problemi più spinosi del nostro ordinamento sindacale.

Al riguardo, tuttavia, qualcosa si è mosso negli ultimi tempi.

Mi riferisco non solo all'Accordo interconfederale già siglato unitariamente dalle maggiori Confederazioni sindacali e dalla Confindustria, il 28 giugno 2011, in materia di relazioni sindacali e di rapporti tra contratti collettivi di diverso livello, ma soprattutto al recente, importantissimo, Protocollo d'intesa siglato, lo scorso 31 maggio, tra la Confindustria e le maggiori Confederazioni, in materia di certificazione della rappresentatività sindacale.

Tale Protocollo collega opportunamente la contrattazione collettiva ad una precisa verifica della rappresentatività sindacale, da effettuare attraverso il riscontro dei contributi versati e dei consensi ricevuti in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

Si può, dunque, dire che i contenuti del nuovo Protocollo facciano parte, in un certo senso, del patrimonio culturale della legge 146 del 1990, sia per i riferimenti ai contributi sindacali in

essa contenuti, sia per la possibilità di sottoporre a *referendum*, tra i lavoratori, gli accordi sulle prestazioni indispensabili.

L'Autorità, dal canto suo, nell'esercizio del potere di valutazione d'idoneità degli accordi, già guarda a questi criteri di rappresentatività, recepiti nel nuovo Protocollo d'intesa, come a criteri da prendere necessariamente in considerazione ai fini della validità *erga omnes* degli accordi.

A questo proposito, potrebbe essere opportuno, a nostro avviso, che i contenuti di tale intesa vengano, in qualche modo, "blindati", per il tramite di un intervento del legislatore da concertare con le Confederazioni firmatarie.

Peraltro, nell'attuale dibattito tra i giuslavoristi, non può considerarsi più un tabù la prospettiva di dare concreta attuazione all'articolo 39 della Costituzione, nella parte relativa al riconoscimento della maggiore rappresentatività sindacale, ai fini dell'efficacia della contrattazione collettiva.

3 - L'attività dell'Autorità di garanzia

3.a - Le funzioni di mediazione

Di fronte alla complessità dello scenario fin qui delineato, nel corso di tutto l'anno precedente, l'Autorità di garanzia ha ritenuto prioritario valorizzare il proprio intervento di prevenzione degli scioperi, ponendosi come sede di mediazione nelle trattative.

A testimonianza di ciò, soccorre il dato relativo alle

audizioni che si sono svolte, nel 2012, presso la sede dell’Autorità: ben **50** incontri con le parti sociali.

Tutto ciò nella ferma convinzione che il metodo persuasivo e dialogico costituisce il miglior viatico per provare a gestire il difficile “governo del conflitto”, fermo restando che, soprattutto in tempi di crisi strutturale del sistema, il migliore antidoto ad ogni deriva che tendesse a paralizzare il funzionamento della società risiede nel dare piena e scrupolosa attuazione alle procedure.

La “procedimentalizzazione” del conflitto, di cui la legge 146 del 1990 si erge a paladino per il tramite dell’attività istituzionale della Commissione, richiede, tuttavia, di esaltare costantemente, e, dunque, in modo non sporadico, alcune importanti fasi procedurali, a cominciare da quelle di “raffreddamento” e di “conciliazione”, che servono alle parti per verificare la possibilità di giungere ad una composizione del conflitto, senza ricorrere allo sciopero.

Si tratta di istituti sui quali il legislatore, soprattutto in sede di riforma della legge 146, ha inteso investire anche per colmare il *deficit* o il ritardo culturale del nostro ordinamento rispetto ad altre esperienze straniere in materia di relazioni industriali.

L’esperienza attuativa della legge 146 dimostra che, ove efficacemente effettuate, le procedure di raffreddamento e di conciliazione hanno condotto, sotto il controllo costruttivo dell’Autorità di garanzia, ad apprezzabili risultati in termini di

riduzione del conflitto.

Ma la legge 146 del 1990, oltre ad attribuire all’Autorità un incisivo compito di vigilanza, le conferisce effettivi poteri di mediazione e di intervento preventivo, con cui è possibile acquisire una profonda cognizione sulle cause di insorgenza del conflitto.

Al riguardo, infatti, assumono un ruolo fondamentale le disposizioni che riconoscono alla Commissione il potere di convocare le aziende che erogano i servizi essenziali e le organizzazioni sindacali, *“per verificare se vi siano le condizioni per una composizione della controversia”* e per invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero, *“nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale, a differire la data dell’astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione”* (art. 13, lett. c).

Allo stesso modo, cogente è la norma, che stiamo applicando, e che attribuisce all’Autorità il potere di sindacare le amministrazioni o le imprese che erogano i servizi, nel caso in cui queste pongano in essere comportamenti illegittimi che *“possano determinare l’insorgenza o l’aggravamento di conflitti in corso”* (art. 13, lett. h).

Si tratta, dunque, di rilevanti prerogative che l’Autorità ha esercitato, nel corso del 2012, con riferimento a grandi vertenze nazionali, come quelle, già ricordate, dei Contratti collettivi di lavoro dei settori del trasporto pubblico locale e delle

telecomunicazioni e come quella relativa ai distributori di carburante, la cui minacciata astensione, all'inizio della scorsa estate, ha rischiato di mettere in crisi il normale esodo delle vacanze estive.

Sono stati, quindi, convocati diversi “*tavoli*” di trattativa, in cui la Commissione ha svolto un forte ruolo di *moral suasion*, che ha permesso di riavviare il dialogo interrotto tra le parti e di rappresentare con forza al Governo i vari profili critici delle vertenze.

In altre parole, abbiamo promosso un'intensa attività di mediazione che, peraltro, viene invocata dalle stesse parti sociali, le quali vedono, sempre di più, l'Autorità di garanzia, in ragione della sua posizione di terzietà, come il luogo istituzionale più idoneo per la composizione dei conflitti.

Da questo punto di vista, pertanto, è intenzione dell'Autorità di garanzia proseguire, senza indugio, sulla strada del confronto a 360 gradi con tutti i protagonisti del conflitto, dal momento che l'evoluzione del quadro economico-sociale, che sta interessando il settore dei servizi pubblici, rende non opportuno, ma necessario, che la Commissione ricorra ad un'interpretazione dinamica delle sue prerogative.

Sarebbe, infatti, davvero riduttivo, oltre che rischioso, confinare il ruolo dell'Autorità entro il perimetro della mera vigilanza formale sull'intero procedimento pubblicistico attraverso il quale si snoda l'esercizio del diritto di sciopero.

In una prospettiva *de iure condendo*, le possibilità di intervento *ex ante* dell'Autorità di garanzia meritano un approfondimento, anche riconoscendo alla stessa Autorità una maggiore funzione consultiva nella fase finale di risoluzione tecnica delle controversie, da esercitare successivamente alla proclamazione dello sciopero, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, e che, se accettata dalle parti (mi riferisco alla risoluzione), può diventare un impegno a non effettuare lo sciopero.

Proprio per promuovere una discussione più approfondita su tali tematiche, l'Autorità ha ritenuto opportuno istituire un gruppo di lavoro, composto da autorevoli studiosi di relazioni industriali, di diritto costituzionale e di diritto amministrativo, nonché dai principali rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, a cui è stato affidato il compito di elaborare un documento da sottoporre all'Autorità, per la predisposizione di un'apposita relazione da trasmettere ai Presidenti delle Camere.

3.b - Sanzioni, ricorsi, interventi preventivi

Ciò che, comunque, appare apprezzabile è il significativo successo dell'attività preventiva della Commissione, con una percentuale di adeguamento alle sue indicazioni immediate pari al 90%.

Un'azione capillare e pervasiva che finisce, fortunatamente, per relegare ad un ruolo più marginale l'attività di intervento

successivo dell’Autorità, che è quella di tipo paragiurisdizionale, e che è indirizzata, una volta effettuato lo sciopero, ad accertare le violazioni di legge, con conseguente attivazione dei poteri sanzionatori.

Voglio qui ricordare, in particolare, due procedimenti di valutazione di indubbia rilevanza, che si sono conclusi, nel 2012, con la comminazione di importanti sanzioni pecuniarie.

In primo luogo, la valutazione negativa del comportamento dell’Associazione degli autotrasportatori siciliani (AIAS), adottata a seguito del fermo del trasporto merci della Regione Sicilia, dal 16 al 20 gennaio 2012, durante il quale i manifestanti hanno dato luogo a presidii e blocchi della circolazione stradale, causando, di fatto, la totale interruzione degli approvvigionamenti dei generi di prima necessità.

Nel secondo caso, la valutazione negativa del comportamento delle organizzazioni sindacali e delle società di TAXI, riunite sotto la sigla del “Parlamentino Nazionale Tassisti”, per le manifestazioni di protesta poste in essere nel gennaio 2012, con conseguente blocco del servizio presso le principali città italiane, anche sotto forma di assemblee spontanee.

L’Autorità ha riconosciuto, in quest’ultimo caso, una responsabilità “*in vigilando*” sui soggetti che hanno promosso la mobilitazione, nei cui confronti grava anche quel “*dovere di influenza sindacale*”, ampiamente riconosciuto dalla

giurisprudenza, e che impone, una volta proclamata l'agitazione, di porre in essere regole chiare e note a tutte le articolazioni periferiche del sindacato stesso, così che ogni singolo lavoratore sappia o sia messo facilmente in condizione di conoscere i limiti all'esercizio del proprio diritto di sciopero (al riguardo, sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo di 285.000 euro).

Di tutti questi risultati positivi deve essere dato il giusto riconoscimento all'impegno, costante ed intelligente, profuso dai qualificati Colleghi commissari, che voglio qui ringraziare pubblicamente, e da tutto il personale dell'Autorità di garanzia, sempre più strutturato da un punto di vista professionale ed organizzativo grazie all'incisiva azione di direzione e di coordinamento svolta dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto.

Conclusioni

Autorità, Signore e Signori!

Viviamo una stagione particolare della vita nazionale in cui il bene comune non può essere perseguito senza l'impegno morale e civile di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro ruolo sociale.

A maggior ragione, chi rappresenta, a qualsiasi livello, le Istituzioni non può non avvertire il peso delle responsabilità, in tempi, peraltro, che impongono una doverosa rinascita dei sentimenti di etica pubblica.

Tutti dobbiamo concorrere al rafforzamento della convinzione che le Istituzioni sono patrimonio dell'intera collettività e che *“tutto quello che la società ha compiuto per se stessa – come ha scritto il filosofo americano, John Dewey – è posto, mediante l'istruzione, a disposizione delle future generazioni”*.

E' anche con questo spirito, pertanto, che l'Autorità di garanzia per gli scioperi, con la preziosa collaborazione dell'Ufficio Scolastico del Lazio, ha organizzato e concluso, per il secondo anno consecutivo, un ciclo di “Lezioni sul diritto di sciopero”, rivolto agli studenti dell'ultimo anno dei licei e degli istituti tecnici della Regione.

Questa iniziativa, dall'alto valore pedagogico, ha registrato un successo superiore alle aspettative e ci ha fatto comprendere che, per combattere le tentazioni, sempre presenti, della facile semplificazione populista, c'è bisogno di spiegare, soprattutto ai giovani, le ragioni alte del nostro stare insieme.

L'educazione dei nuovi cittadini è, infatti, educazione ai valori della civiltà.

Finito di stampare nel Giugno 2013
da **STILGRAFICA** s.r.l.
Via Ignazio Pettinengo, 31 - 00159 Roma
Tel. 06 43588200 - Fax 06 4385693

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Piazza del Gesù, 46 • 00186 Roma

www.cgsse.it



CGS Commissione
di Garanzia Sciopero